

Nessun recesso dalla Spa con durata eccedente la vita di uno dei soci

CASSAZIONE

Si tratta di una società con durata lunghissima stabilita all'anno 2100

Non è applicabile la normativa in tema di società di persone

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Non ha diritto di recesso il socio di Spa qualora la società abbia una durata lunghissima e presumibilmente eccedente la vita di uno dei soci (si trattava di una società con durata stabilita al 2100): lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 4716 del 21 febbraio 2020.

La sentenza è rilevante in quanto, con essa, si sospice probabilmente ogni discussione sul punto della spettanza del diritto di recesso in caso di durata lunghissima della

società di capitali, tema che si poneva in quanto, nel Codice civile: a) l'articolo 2437, comma 3 (per la Spa) e l'articolo 2473, comma 2 (per la Srl) consentono il recesso al socio in caso di società «costituita a tempo indeterminato»; b) l'articolo 2285, comma 1, in tema di società di persone, consente al socio di «recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci».

Anteriormente alla sentenza 4716/2020 si discuteva dunque se fosse estensibile alle società di capitali la normativa in tema di società di persone, quando essa equiparava la durata indeterminata della società alla durata correlata a «tutta la vita di uno dei soci» (con la conseguenza di far considerare a durata indeterminata la società con durata talmente lunga da essere sicuramente o presumibilmente eccedente la vita dei soci).

L'argomento era stato trattato dalla Corte di cassazione nella decisione 9662/2013, ove era stato af-

fermato l'esatto contrario rispetto alla sentenza n. 4716, e cioè che la durata lunga doveva essere assimilata a una durata a tempo indeterminato e che pertanto in ogni momento qualsiasi socio potrebbe esercitare il diritto di recesso (senza che ora viene svalutata ritenendo l'avvenuto riconoscimento del diritto di recesso correlato al fatto che allora si discuteva di una delibera assembleare che, riducendo dal 2100 al 2050 la durata della società, comportava la «eliminazione di una causa di recesso» e pertanto legittimava il recesso del socio non consenziente).

La sentenza 4716/2020 si pone quindi maggiormente in linea con la sentenza di Cassazione n. 8962/2019 (Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2019), nella quale era stato giudicato illegittimo il recesso da una Srl il cui termine di durata coincidesse con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere (essendo invece

TRIBUNALE DI MILANO

1. Durata senza significato
Occorre notare che in due recenti pronunce del Tribunale di Milano (provvedimenti numero 5972/2019 e 6360/2019) è stato deciso che il recesso andrebbe riconosciuto solo qualora il termine sia così lontano da essere privo di significato (si fa l'esempio di una durata fissata nell'anno 2324), ricorrendo, in tal caso, la fattispecie della società contratta a tempo indeterminato

2. Con significato
In caso contrario, qualora il termine sia lontano (per esempio 105 anni) ma comunque significativo, il recesso dei soci non è consentito

del tutto irrilevanti, ai fini del recesso da una società, l'aspettativa di vita del socio o la durata media attesa della sua vita).

Gli argomenti che il giudice di legittimità usa, dunque, nella decisione n. 4716 sono, in primo luogo, che la norma sul recesso per durata indeterminata è derogabile con apposita clausola statutaria e, soprattutto, che non si può estendere alle società di capitali (ambito nel quale i creditori della società puntano sulla continuità aziendale) la normativa in tema di società di persone, ove la responsabilità delle obbligazioni sociali grava sulla società che, solidalmente e illimitatamente, sui soci.

Pertanto, quando la normativa in tema di Spa e di Srl parla di recesso per durata indeterminata, di detta espressione va fatta una lettura restrittiva, che non consente di equiparare, come accade nell'ambito delle società di persone, la durata indeterminata alla durata eccedente la vita di uno dei soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'appropriazione indebita si configura anche per i file

REATI INFORMATICI

Svolta della Cassazione: estesa la nozione di «cose mobili»

Giovanni Negri

Costituisce appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato al colpevole per motivi di lavoro e restituito formattato. I dati informatici, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, devono essere considerati come cose mobili ai sensi della legge penale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 11959/2020 della Seconda sezione penale con la quale la Corte modifica un orientamento contrario a ritenere applicabile l'appropriazione indebita, reato punibile con pena fino a 3 anni, alla condotta di sottrazione di file.

Le ragioni dell'avversità stavano soprattutto nella nozione di cosa mobile che la norma penale, articolo 624 del Codice, individua come oggetto materiale della condotta illecita. Un concetto caratterizzato dalla necessità che la cosa si possa detenere, sottrarre, possedere, che si possa muovere. Di conseguenza, a dovere essere escluse dal perimetro della norma penale erano tutte le entità immateriali (le opere dell'ingegno, le idee, le informazioni).

Ora però la Cassazione, nel fondare le ragioni del nuovo orientamento, svolge un'attenta considerazione della natura del file per concluderne che «pur non potendo essere materialmente recepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita

dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l'esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i file possono essere conservati e elaborati».

È innegabile tuttavia l'impossibilità di materiale appropriazione del dato informatico, ma la sentenza mette in evidenza come è necessaria un'opera di adeguamento della norma, distaccandosi da una nozione di possesso legata alla detenzione fisica. Così, «indiscusso il valore patrimoniale che il dato informatico possiede, in ragione della facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del singolo dato, la limitazione che deriverebbe dal difetto del requisito della "fisicità" della detenzione non costituisce elemento in grado di ostacolare la riconducibilità del dato informatico alla categoria della cosa mobile».

Si tratta, nella valutazione della Cassazione che sul punto richiama anche la Corte costituzionale, di un caso «classico» nel quale la disposizione penale è integrata nella sua descrizione da elementi scientifici, etici, di senso comune, estranei all'area delle discipline giuridiche.

La Corte ha così ritenuto fondata la condanna del dipendente di una società che, dopo le dimissioni, è stato assunto da un'altra impresa attiva nel medesimo settore. Prima di presentare le dimissioni, l'imputato aveva restituito il notebook aziendale con l'hard disk formattato senza traccia dei dati originariamente presenti, provocando in questo modo il cattivo funzionamento del sistema informatico aziendale e impossessandosi dei dati presenti che, in seguito, erano stati trovati nella disponibilità dell'imputato su computer oggetto di sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LETTERA

Professionista non fa rima con legale rappresentante

La sentenza della Cassazione 12822 non va travisata

Riccardo Alemanno

La sentenza 12822/2020 della Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) porta alla conclusione che, nell'ambito delle attività professionali tributarie, per esercitare l'attività non basta non attribuirsi titoli che non compe-

tono, fornendo all'utenza indicazioni generiche come nel caso di specie.

La sentenza parrebbe riguardare l'attività di una società la cui legale rappresentante indica sulle fatture di essere iscritta a un'associazione; pertanto l'attività sembrerebbe essere stata svolta come impresa e non come professionista, e probabilmente è questo che ha portato la Suprema corte alle conclusioni della sentenza. Non aiuta neppure il richiamo a una precedente sentenza che riguardava non solo la consulenza contabile ma anche

quella del lavoro, questa si riservava a specifiche professionalità.

Difficile inoltre comprendere esattamente quale sia stata l'esatta attività svolta, poiché viene citata anche la rappresentanza che evidentemente non può essere esercitata da una società, ma da singoli soggetti professionali che ne abbiano l'abilitazione: quest'ultimo è l'unico motivo per le conclusioni della Corte che altrimenti sarebbero in contrasto con l'attuale ordinamento poiché nel settore tributario operano legittimamente, oltre agli iscritti all'Albo uni-

co, anche altri soggetti quali i tributaristi qualificati ex lege 4/2013, i consulenti del lavoro, i revisori legali, i geometri fiscalisti, gli avvocati tributaristi eccetera. Proprio per questo all'Istituto nazionale tributaristi (Int) possono iscriversi solo professionisti che oltre ad indicare in ogni documento con la clientela quale attività svolgono (tributarista, codice Ateco 692013), l'iscrizione all'Int e il riferimento alla legge 4/2013, devono esercitare attività libere non soggette a riserva o legate ad abilitazioni personali (ad esempio la funzione di intermedia-

rio fiscale abilitato, l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ex articolo 63 Dpr 600/73, l'assistenza in contenzioso) e sono tenuti a tutti gli obblighi previdenziali e tributari vigenti parimenti agli altri professionisti, compresi gli obblighi antiriciclaggio.

La speranza è che si interrompa questa alleanza di giudici che spesso non tengono conto dei mutamenti del settore delle professioni contabili.

Presidente Int
(Istituto nazionale tributaristi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

DISPOSITIVI MEDICI NELL'EMERGENZA SANITARIA - Un'eccellenza strategica da valorizzare

Il mondo dei dispositivi medici è accanto ai medici e agli infermieri in prima linea nella gestione dell'emergenza da Covid-19. Le imprese del settore stanno portando avanti un lavoro enorme per rispondere alle mutate e crescenti esigenze di dispositivi nei nostri ospedali. Dispositivo medico vuol dire si mascherine chirurgiche, tamponi, ventilatori polmonari, ma anche guanti, cateteri e cannule per intubare i malati, termometri, macchine per le radiografie e le Tac di controllo. Insomma un mondo di cui si parla poco, senza il quale però le strutture sanitarie non riuscirebbero a fare quello che stanno facendo in questi giorni drammatici. Lavoriamo per ricreare un mercato interno, penalizzato fino a ieri, nella stagione dei tagli e spending review alla sanità, con gare al massimo ribasso e meccanismi iniqui come il payback che hanno orientato il mercato, ridotto gli investimenti e delocalizzato la produzione. Non si può considerare strategico un settore soltanto durante un'emergenza di queste proporzioni. Ma dobbiamo interrogarci seriamente sul ruolo del comparto per il nostro Paese e per il nostro Servizio sanitario nazionale. La white economy rappresenta oltre il 10% del PIL, le life science stanno costruendo il loro polo di attrazione degli investimenti nel Mind-Milano Innovation District, mentre il biomedicale ha a Mirandola il più grande distretto d'Europa, la nostra Silicon Valley. Ci sono, insomma, tutte le caratteristiche per far sì che diventi il punto di rilancio del nostro Paese. Ma le imprese vanno aiutate a crescere e ad affermarsi, vanno valorizzate e tutelate.



Test di identificazione rapida del SARS-CoV-2 CEPHEID ottiene l'Emergency Use Authorization (EUA) FDA

Il 20 marzo 2020 Cepheid ha ricevuto l'Emergency Use Authorization (EUA) dalla Food & Drug Administration (FDA) relativamente al test Xpert® Xpress SARS-CoV-2. La commercializzazione del test in Italia è stata concessa in deroga dal Ministero della Salute. Tale test permette il rilevamento molecolare rapido - circa 45 minuti - e qualitativo del virus SARS-CoV-2 che causa la malattia COVID-19. Xpert Xpress SARS-CoV-2 può essere eseguito su ognuno dei più di 23.000 strumenti

GeneXpert® installati in tutto il mondo. Il Dr. Dave Persing Chief Medical and Technology Officer di Cepheid descrive così il test: "Durante questo periodo, dal personale sanitario viene richiesto con urgenza un test on demand per gestire al meglio i pazienti. Un test accurato che permetta l'identificazione rapida del SARS-CoV-2 può aiutare ad alleviare la pressione posta sulle strutture sanitarie dalla recente epidemia. Sfruttando il design in cartuccia del già esistente test Xpert® Xpress Flu/RSV, il test Xpert Xpress SARS-CoV-2 permette l'individuazione del virus grazie ad un rilevamento simultaneo di regioni multiple del genoma virale. Cepheid ha sviluppato un test che permette di ottenere risultati rapidi in diversi contesti sanitari con una qualità inalterata". Cepheid è presente con la strumentazione GeneXpert nelle principali realtà sanitarie italiane pubbliche e private. Gli strumenti Cepheid sono completamente automatizzati, richiedono un intervento minimo da parte dell'operatore e possono essere utilizzati 7 giorni su 7 senza alcuna limitazione. Il test Xpert Xpress SARS-CoV-2 si va ad aggiungere all'ampia gamma già in commercio di prodotti Cepheid che permettono di rilevare patogeni batterici e/o virali e test di oncologia.

Ulteriori dettagli sul sito: <https://www.cephheid.com/coronavirus>.

VisioFocus Pro, il termometro che proietta la temperatura Igienico. Accurato. Performante. Made in Italy



VisioFocus Pro è il termometro scelto dalla Protezione Civile per contrastare la diffusione del Coronavirus, ed è attualmente in uso in ospedali, aeroporti e istituzioni di 65 Paesi. Prodotto da Tecnimed, l'azienda varesina che ha inventato la misurazione della temperatura corporea sulla fronte e a distanza, VisioFocus Pro è dotato di un esclusivo sistema di posizionamento ottico che segnala in modo intuitivo il corretto punto di rilevazione: in poche frazioni di secondo proietta la temperatura direttamente sulla fronte del paziente. Inoltre, sistemi di calibrazione brevettati mantengono costante la temperatura del termometro anche se maneggiato a lungo o spostato tra ambienti a temperature diverse, fattore indispensabile per una misurazione corretta. Sono tecnologie avanzate e clinicamente testate, che garantiscono al contempo l'accuratezza della rilevazione, il

mantenimento di una distanza di sicurezza fondamentale per la salute di pazienti e operatori, e la possibilità di effettuare oltre mille misurazioni all'ora. Nati per uso pediatrico proprio in virtù dell'estrema praticità, non invasività e velocità d'utilizzo, i termometri Tecnimed sono fondamentali anche in contesti pandemici, e sono già stati utilizzati contro SARS, Swine Flu e Ebola in ospedali e aeroporti di tutto il mondo. A gennaio 2020 sono arrivati i primi massicci ordini dalla Cina, poi da altri Paesi asiatici, e infine dall'Italia, cui è oggi dedicata l'intera produzione. Per soddisfare le esigenze del Paese, Tecnimed ha incrementato l'organico e i turni di lavoro, e attivato la costruzione di nuove attrezzature in aggiunta alle macchine e ai robot già esistenti. Un contributo tutto italiano alla lotta contro il Coronavirus. www.tecnimed.it

Sistemi e dispositivi per gas medicali DZ MEDICALE "SARS-CoV-2, una sfida da vincere per tutti"

La DZ Medicale di Erbusco in provincia di Brescia, rappresenta una rinomata realtà a livello nazionale, nonché un solido punto di riferimento a livello mondiale nel settore produttivo di sistemi e dispositivi per gas medicali. Fondata nel 1991, grazie a un recente cambio dirigenziale che la vede oggi parte di un affermato gruppo internazionale, basa il proprio operato su qualità, affidabilità, dinamismo e sicurezza. Guidata dal Ceo Filippo Conforti, non solo è riuscita a riorganizzare tempestivamente la propria produzione in funzione delle necessità dettate dall'emergenza Covid-19, ma ha saputo trovare in essa motivo di crescita e miglioramento per merito dell'intero staff che dà costante dimostrazione di spirito di condivisione, responsabilità civile e profondo impegno. www.dzmedicalesrl.com



Il confezionamento medicale di MV Srl nell'emergenza sanitaria

È l'azienda della provincia di Mantova che durante l'emergenza Covid-19 continua a dare il massimo e a lavorare in prima linea. In più di 30 anni MV ha sviluppato un vero e proprio core business nel confezionamento medicale. Può contare su 7 linee di confezionamento automatico, più di 30 formati standard e piena possibilità di customizzazione. Con un know-how regolatorio acquisito negli anni, è diventata un punto di riferimento per i colossi del polo biomedicale mirandolese per qualità ed efficienza del servizio offerto. Durante l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia, MV ha dedicato



intere linee di confezionamento a DPI e dispositivi utilizzati nelle terapie intensive, garantendo il pieno supporto a tutte le aziende impegnate a gestire questa crisi. Per saperne di più: www.mvsrl.it

GUIDO AMMIRATA Srl presenta AirZing™ di OSRAM Sterilizzatore efficace contro il COVID-19

Grazie all'effetto germicida delle lampade UVC, AirZing™ di OSRAM disinfecta e sterilizza aria e superfici, riducendo la trasmissione dei virus negli ambienti in cui è installato. Utilizzato negli ospedali da campo di Wuhan e Pechino ha contribuito alla eradicazione del virus COVID-19. AirZing™ si spegne automaticamente grazie ad un sensore IR che percepisce la presenza umana, evitando l'esposizione delle persone ai raggi UVC. OSRAM AirZing™ è distribuito da GUIDO AMMIRATA Srl, fornitore per la Sanità di lampade germicide, celle ossigeno, batterie elettromedicali, pulsossimetri e tutte le lampadine e fonti di luce per ogni reparto e uso ospedaliero. Per ogni informazione e quotazione: 02.2820646 - info@ammirata.it - www.ammirata.it



Calze SOLIDEA per problemi venosi e linfatici. La ricerca del benessere con stile

"È soprattutto nei momenti difficili che è opportuno aver buona cura di sé per non dover pagare nel tempo pesanti tributi a scapito della salute."

È questa la filosofia di Solidea, brand del Calzificio Pinelli di Castel Goffredo (Mantova). La "idea solare" del fondatore Enzo Pinelli si infonde in calze e collant a compressione graduata, il cui sapiente mix di materiali di alta qualità, tecnologia d'avanguardia e design di stile italiano, dà vita a prodotti apprezzati in tutto il mondo per la raffinatezza dei tanti modelli, colori e decori, e per l'efficacia nel prevenire e alleviare i problemi venosi e linfatici. Testati e garantiti da accurati studi medici, i capi del brand sono tutti dispositivi medici - con l'appello di accessori fashion - che hanno ottenuto l'approvazione dell'esigente FDA Food and Drug Administration statunitense. Qualità rigorosa applicata a tutti gli asset aziendali: dalla logistica gestita con robotica innovativa, all'adempimento puntuale di tutti i regolamenti internazionali, come l'EU745/2017, fino alla sensibilità nei confronti dell'ambiente che con il progetto Solidea Green Attitude ha intrapreso importanti investimenti nella sostenibilità.



www.solidea.com